



**COMUNE DI RIVERGARO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione n. 00044

del 23/11/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO	DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L' APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2013
----------------	---

L'anno **duemilatredici**, addì **ventitrè** del mese di **novembre** alle ore **9,00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
1	MARTINI PIETRO	SI	
2	RAI MAURO	SI	
3	NARBONI FABRIZIO	SI	
4	ALBASI ANDREA	SI	
5	CROCI RITA	SI	
6	MAFFI PAOLO	SI	
7	CONTI GIOVANNA	SI	
8	POGGI IVANO	SI	
9	GAZZOLA EMILIO	SI	
10	CIREGNA GIUSEPPINA	SI	
11	CHIAPPA MICHELE	SI	
12	POLENGHI GIROLAMO	SI	
13	ROSSI ENRICO	SI	
14	FACCINI CLAUDIO	SI	
15	SILIGARDI ANDREA	SI	
16	CASTIGNOLI VALTER	SI	
17	MANSTRETTA GIORGIO	SI	

TOTALI:

17

/

Partecipa il Segretario Comunale dott. **ADRIANO FERDENZI**

Accertata la validità dell'adunanza il sig. **PIETRO MARTINI** in qualità di **Sindaco** assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Alle ore 9,32 : Presenti 17 Assenti /

Il Sindaco introduce brevemente la materia, analizzata in Commissione consiliare il 21 novembre u.s., e dà la parola all'Assessore Poggi che illustra nei particolari l'aumento delle aliquote.

Aprire quindi la discussione - Intervengono i signori:

- Narboni: sostiene che si tratta di un atto dovuto, conseguenza di un modo di governare non buono che costringe i comuni ad inseguire la quotidianità; parla di fallimento del federalismo fiscale e della impossibilità di accedere alle banche dati pubbliche.
- Siligardi: afferma che i comuni virtuosi, in tutto questo procedere per tagli, vengono di fatto penalizzati.
- Rai: dice di essere d'accordo con il collega e considera che la macchina statale non va più: afferma che i grandi Comuni sono trattati diversamente e sostenuti per debiti fuori controllo.

A questo punto più nessuno intervenendo

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 al 30 novembre 2013;

VISTO il D.Lgs 14/03/2011 n. 23 - art. 9, comma 8 - *"Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992"*;

DATO ATTO CHE:

- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono parzialmente esenti dall'imposta nel Comune di Rivergaro in quanto

rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Rivergaro;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

VISTO l'art. 2 (Assimilazioni delle abitazioni possedute da anziani o disabili residenti in istituti e da cittadini italiani residenti all'estero) del Regolamento IMU, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 26 del 30 ottobre 2012, con il quale è stato stabilito che :

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 27 del 30 ottobre 2012, con oggetto "determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria **IMU anno 2012**", con la quale venivano approvate le seguenti aliquote:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76%;
- aliquota prevista per i fabbricati diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, iscritti nelle categorie catastali A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09 e C06: 0,86%;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,4%;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 380, della legge di stabilità 2013 (L. 24/12/ 2012 n. 228) ha soppresso la riserva a favore dello Stato del 50% dell'aliquota ordinaria (7,6 per mille) sugli immobili non adibiti ad abitazione principale, riservando allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili di cat. D calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità da parte dei Comuni di incrementare l'aliquota base fino a 0,3 punti percentuali;

RICHIAMATO l'art. 1 del DL 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, che ha abolito la prima rata dell'IMU 2013 per i seguenti immobili, già oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

CONSTATATO che per l'anno 2013 è confermata in misura negativa per - € 22.979,32 l'assegnazione a questo Comune del fondo sperimentale di riequilibrio, per effetto dei tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 (per € 242.090,45), e per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria 2012, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI 2011 (per € 543.694,07);

CONSIDERATO che, in base all'Accordo sul Fondo di solidarietà comunale del 25 settembre 2013, le risorse assegnate al Comune di Rivergaro nell'ambito del federalismo fiscale subiscono nell'anno in corso le seguenti notevoli riduzioni:

- detrazione art. 16 dl 95/2012 – spending review (dm Interno 24/9/2013) € - 164.227,04
- rettifica per stanziamenti non confermati art. 34 c. 37 DL 179/2012 € - 20.291,12

VERIFICATO che

- il gettito IMU 2013 stimato ad aliquota base (dato DF al 30.9.13) risulta essere pari ad € 2.951.729,59;
- la quota trattenuta per alimentare il F.S.C. 2013 (art. 1 c. 380 L. 228/2012) risulta essere pari ad € 907.525,93;
- conseguentemente il gettito IMU netto stimato 2013 ad aliquota base risulta essere pari ad € 2.044.203,66;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 23 del 29 giugno 2013, con oggetto "Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 - Bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015: esame ed approvazione", con la quale, stante l'impossibilità di quantificare a quella data il gettito dell'IMU, per effetto delle modifiche apportate alla disciplina relativa, al netto di quanto trasferito a titolo di fondo di solidarietà comunale, nonché l'entità del fondo sperimentale di riequilibrio, per effetto dei tagli dovuti alla "spending review", si stabiliva di rinviare a proprio successivo provvedimento la determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2013;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, mantenendo invariata la tassazione a carico dei terreni agricoli e dei fabbricati utilizzati per attività professionali, commerciali e produttive, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **0,76%**;
- aliquota prevista per i fabbricati diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, iscritti nelle categorie catastali A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09 e C06: **0,96%**;
- aliquota prevista per le aree fabbricabili: **0,96%**;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 : **0,4%**;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione (art. 13, comma 15 del DL 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011);

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e che l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

VISTO ora l'articolo 8, comma 2, del D.L. 102/2013 nel testo modificato dalla legge di conversione 124/2013, che prevede che, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell' art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 n. 267;;

- parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tributi;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale Convenzionato;

VISTO il D. LGS. n. 267/2000;

ESPERITA la votazione palese, con il seguente esito:

- Presenti	N. 17
- Astenuti	N. //
- Votanti	N. 17
- Voti favorevoli	N. 16
- Voti contrari	N. 1 Faccini

proclamato dal Sindaco;

DELIBERA

DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013**:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **0,76%**;
- aliquota prevista per i fabbricati diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, iscritti nelle categorie catastali A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09 e C06: **0,96%**;
- aliquota prevista per le aree fabbricabili: **0,96%**;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 : **0,4%**;

DI CONFERMARE per l'anno di imposta 2013 la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00;

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;

DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale del comune di Rivergaro entro il 9 dicembre 2013, con indicazione della data di pubblicazione (art 8, comma 2, del D.L. 102/2013 nel testo modificato dalla legge di conversione 124/2013)

SUCCESSIVAMENTE

CONSIDERATA l'urgente necessità di provvedere in merito a quanto deliberato;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RITENUTO di procedere alla dichiarazione di immediata eseguibilità in parola;

PROCEDUTOSI a votazione a scrutinio palese con il seguente esito:

- Presenti	N. 17
- Astenuti	N. //
- Votanti	N. 17
- Voti favorevoli	N. 16
- Voti contrari	N. 1 Faccini

proclamato dal Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**.

.....



COMUNE DI RIVERGARO
Provincia di Piacenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 23/11/2013

OGGETTO	DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L' APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2013
---------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Rivergaro, 16.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dr. Achille Menzani)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**.

Rivergaro, 16.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dr. Achille Menzani)




Letto, approvato e sottoscritto :


IL PRESIDENTE
(Pietro Martini)



IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO
(Dott. Adriano Ferdenzi)



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul Sito del Comune di Rivergaro all'indirizzo: www.comune.rivergaro.pc.it nella Sezione "Albo Pretorio on Line" per quindici giorni consecutivi.

Rivergaro, li 26 NOV. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO
(Dott. Adriano Ferdenzi)



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on Line.

Rivergaro, li

IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO
(Dott. Adriano Ferdenzi)
